

01/08/2016

Contratto collettivo provinciale di lavoro

Pescara, 01/08/2016,

presso la sede della Confindustria Chieti-Pescara:

TRA

- L'ANCE Pescara – Sezione Costruttori Edili di Confindustria Chieti Pescara - rappresentata da:
 -
 - il Presidente Dott. Marco Sciarra,
 - I vice Presidenti Ing. Paolo Di Cintio e Sig. Antonio Di Giovanni
 - Dott. Luigi Di Giosaffatte
 - Ing. Gabriele Lampieri
 - Rag. Massimo Cervellini;

- Le OO.SS. provinciali di Pescara rappresentate da :
 - Per la FILCA/CISL: Sig. Lucio Girinelli,
 - per la FILLEA/CGIL : Sig. Massimo Di Giovanni
 - per la FENEAL/UIIL: Dott. Louis Panza

visti

1. l'Accordo Interconfederale del 23 luglio 1993;
2. l'Accordo Interconfederale del 28 giugno 2011;
3. l'Accordo Interconfederale 18 aprile 2012;
4. il C.C.N.L. del 1° luglio 2014 e in Particolare l'art. 38 dello stesso;
5. l'accordo nazionale ANCE – FLC del 29 gennaio 2002;
6. Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
7. il decreto legge 25 marzo 1997, n° 67, convertito nella legge 23 maggio 1997 n° 135;
8. l'accordo ANCE – FLC del 23 marzo 2006;
9. l'Accordo Ance Pescara – OO.SS. del 22 maggio 2015 e del 14 gennaio 2016 in materia di RLST

premessa :

Il settore delle costruzioni, a quasi un decennio dall'inizio della crisi che ha investito l'edilizia, rimane in una situazione di forte sofferenza.

La crisi globale che ha colpito l'economia mondiale ha avuto una ricaduta ancor più grave sulla fragile economia del nostro paese ed ha determinato una forte contrazione degli investimenti pubblici ed una ancora maggiore riduzione di liquidità per il comparto dell'edilizia privata.

01/08/ 2016

L'aumento della tassazione sulla casa, registrata negli ultimi anni, ha contribuito a deprimere un mercato che solo con i provvedimenti emanati dal Governo a fine anno 2015 può sperare in una lieve ripresa.

Tutto ciò ha determinato lo stato di sofferenza di molti operatori del settore, reso peraltro evidente dalle numerose richieste di rateizzazioni contributiva presentate in Cassa e Edile unitamente alla ... e l'espulsione di migliaia di addetti dal comparto.

Le parti peraltro prendono atto che l'attuale situazione finanziaria, che investe anche le attività e le funzioni degli enti paritetici, impone un riordino e razionalizzazione delle attività e dell'organizzazione degli stessi enti, e quindi si impegnano a verificare in tal senso ogni possibilità di condivisione dei servizi con i corrispondenti enti delle province limitrofe ed a verificare di conseguenza tutte le opportunità per arrivare a forme aggregazione tra detti enti.

L'ANCE Pescara e le OO.SS. territoriali, dopo ampio e approfondito dibattito, si impegnano ad incrementare i rapporti con gli enti pubblici al fine di promuovere concrete iniziative per una politica di programmazione dell'edilizia.

Le Parti si impegnano a realizzare serie e coerenti iniziative finalizzate al rilancio e sviluppo che abbiano come obiettivi e cardini i seguenti punti:

- lotta al lavoro nero in tutte le forme e ambiti di mercato in cui esso si presenta nella provincia di Pescara, favorendo la leale concorrenza tra le imprese;
- fronteggiare la profonda crisi che sta attraversando il settore, anche attraverso la razionalizzazione ed il contenimento dei costi mediante il riordino dei modelli strutturali nell'ottica delle dinamiche del mercato; (la razionalizzazione, riorganizzazione e conseguente adeguamento dei costi anche mediante aggregazione di strutture e servizi);
- compatibilmente con le finalità di cui al punto precedente, tendere al raggiungimento degli obiettivi di omogeneizzazione delle prestazioni, delle contribuzioni e dei costi salariali degli Enti Paritetici bilaterali di settore;
- favorire la cultura della sicurezza e della prevenzione degli infortuni, dando pieno adempimento alle prescrizioni normative e predisponendo ogni utile strumento formativo ed informativo a favore di imprese e lavoratori;
- esaltare il ruolo degli enti paritetici quali strumenti di gestione delle politiche di settore, operando anche gli opportuni adeguamenti degli statuti e regolamenti vigenti, e favorendone il raccordo operativo con gli enti assicurativi ed ispettivi. Al fine di attuare una sempre maggiore omogeneizzazione degli enti paritetici in ambito regionale ed interprovinciale, si prevede di avviare un percorso di collaborazione tra gli stessi enti interessati;
- attivarsi affinché si possa attuare sull'intero territorio regionale un sistema omogeneo di contribuzione alla Cassa Edile, sia con riferimento agli istituti che alle aliquote totali ed un sistema omogeneo di prestazioni sia verso gli operai che verso le imprese, anche;
- avviare ogni iniziativa utile per l'unificazione dei singoli enti paritetici provinciali in un solo ente regionale o quantomeno interprovinciale;

01/08/ 2016

- sensibilizzare i committenti, pubblici e privati a verificare il pieno rispetto delle normative contrattuali e di legge da parte delle imprese esecutrici in special modo nel caso di aggiudicazione di appalti con ribassi ritenuti anomali, perché sensibilmente più alti rispetto alla media delle offerte presentate;
- valorizzare le professionalità attraverso percorsi formativi di primo livello e percorsi di formazione continua per lo sviluppo delle competenze professionali dei lavoratori occupati, per la qualificazione/riqualificazione di quelli sospesi (CIGO, CIGS, CIG in deroga o espulsi dall'attività produttiva) attraverso le attività dell'Ente Paritetico per la Formazione e Sicurezza di cui all'art. 2;

Tutto ciò premesso le Parti convengono quanto segue per la stipula del Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro, integrativo del C.C.N.L. del 1° luglio 2014, da valere per tutte le Imprese edili operanti nel territorio della Provincia di Pescara e per i lavoratori da esse dipendenti, indipendentemente dalla natura industriale o artigiana delle imprese stesse.

Art. 1 RELAZIONI INDUSTRIALI

Le Parti, si riconfermano il consolidato modello partecipativo di Relazioni Industriali improntato su un dialogo continuo focalizzato sull'analisi, la discussione, il confronto finalizzato alla ricerca di soluzioni condivise anche alla luce delle mutate condizioni di mercato che impongono cambiamenti organizzativi del sistema bilaterale da orientare verso modelli organizzativi unici su territorio regionale.

Rispetto a tale obiettivo le stesse Parti, individuano nel C.I.P. uno strumento cardine delle Relazioni Industriali con un ruolo fondamentale per :

- Sviluppare e valorizzare le positive esperienze realizzate nell'ambito degli Enti Bilaterali contrattualmente previsti;
- Orientare comportamenti;
- Sostenere e sviluppare competitività, produttività ed occupazione;
- Valorizzare ed indirizzare la contrattazione di secondo livello.

Art. 2 ENTE PARITETICO UNIFICATO FORMAZIONE E SICUREZZA (Formedil Pescara)

Le attività dell'Ente saranno alimentate dal contributo unico a carico delle imprese pari allo 1,00 % degli elementi della retribuzione, di cui al punto 3) dell'art. 24 del CCNL 1 luglio 2014, per tutte le ore normali contrattuali di lavoro di cui agli artt. 5 e 6 del CCNL effettivamente prestate e sul trattamento economico per le festività di cui al punto 3) dell'art. 17 del CCNL.

A far data dalla decorrenza del presente contratto integrativo, tale contributo unico è così ripartito:

- ex Scuola Edile 0,80 %;
- ex C.P.T. 0,20 %.

01/08/2016

Art. 3
CASSA EDILE

Il contributo per la Cassa Edile è fissato nella misura del 2,50% a norma dell'art. 36 del CCNL del 1 luglio 2014, di cui 2,08% a carico dei datori di lavoro e lo 0,42 % a carico dei lavoratori, da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 24 del CCNL 1 luglio 2014 .

Il versamento dei contributi dovuti alla Cassa Edile deve essere effettuato entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento (esempio: mese di riferimento giugno, versamento entro il 31 luglio).

In caso di inadempienza le imprese sono obbligate al versamento dei contributi aggiuntivi stabiliti dal Comitato di Gestione della Cassa Edile.

Art. 4
NORMA PREMIALE

E' istituito un premio di regolarità in favore delle imprese iscritte alla Cassa Edile della provincia di Pescara che abbiano rispettato tutte le condizioni che saranno stabilite dall'allegato 1) al presente contratto integrativo provinciale, ferme restando le determinazioni che discendono dagli accordi del 22 maggio 2015 e del 14 gennaio 2016.

Le parti concordano di introdurre, al fine del finanziamento della norma premiale, un contributo a carico delle imprese pari allo 0,25% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3, dell'art. 24 del CCNL 1 luglio 2014.

Art. 5
OMOGENEIZZAZIONE PRESTAZIONI A LIVELLO REGIONALE


Le Parti ribadiscono la assoluta necessità che si attui per l'intero territorio regionale un sistema omogeneo di contribuzione alla Cassa Edile, sia con riferimento agli istituti che alle aliquote totali, ed un sistema omogeneo di prestazioni a favore degli operai e delle imprese.

Le suddette Parti convengono di proporre che a livello regionale venga parificata la contribuzione complessiva massima a carico dei datori di lavoro e lavoratori del settore, dovuta alle Casse Edili di appartenenza.

Art. 6
QUOTE DI SERVIZIO SINDACALE

La quota di servizio paritetica a carico delle imprese e dei lavoratori è dello 0,80 % ciascuno da calcolarsi sugli stessi elementi previsti per la contribuzione a favore della Cassa Edile ed è così ripartito:

- 0,58 % Quota Provinciale Servizio Sindacale;
- 0,22 % Quota Nazionale Servizio Sindacale.



01/08/ 2016

Art. 7
ORARIO DI LAVORO

Per i lavoratori dell'edilizia operanti in tutto il territorio provinciale, l'orario di lavoro è fissato in 40 ore settimanali da effettuarsi normalmente in 5 giorni, con la giornata del sabato interamente libera.

Le otto ore giornaliere di lavoro si svolgeranno nell'arco temporale ricompreso tra le ore sette (7,00) e le ore diciassette (17,00), al netto delle soste per la colazione e per il pranzo. La suddetta previsione potrà essere derogata per esigenze di cantiere, stagionale e di regolamenti locali, previa comunicazione alla Rsu o in mancanza alle OO.SS. territoriali firmatarie del presente contratto.

Qualora per esigenze del tutto eccezionali, l'orario di lavoro venisse ripartito su 6 giorni mediante un accordo con le Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente contratto, le ore effettuate il sabato dovranno essere maggiorate con la percentuale dell'8% da calcolare sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 24 del CCNL.

Per quanto non previsto dal presente articolo si farà riferimento all'art. 5 del C.C.N.L. del 1° luglio 2014.

Le Parti si riservano di sottoscrivere entro il 31.12.2016 un protocollo per regolamentare forme di flessibilità dell'orario di lavoro, attraverso la costituzione di una banca delle ore nel rispetto di quanto previsto dal vigente C.C.N.L.

Le parti concordano che per esigenze organizzative /produttive e/o per condizioni climatiche stagionali l'azienda può istituire l'orario di lavoro plurisettimanale e/o plurimensile anche attraverso l'attivazione di una specifica banca delle ore.

Art. 8
FERIE

Fatte salve diverse e oggettive esigenze organizzative le ferie annuali saranno godute di norma con le seguenti modalità e periodi così individuati:

- due settimane consecutive nel periodo di ferragosto;
- una settimana nel periodo natalizio;
- una settimana, a richiesta del lavoratore e compatibilmente con le esigenze dell'impresa, entro e non oltre diciotto mesi successivi all'anno di maturazione. Inoltre, su richiesta dei singoli lavoratori immigrati, si effettua sulla base delle esigenze tecnico/organizzative aziendali il raggruppamento delle ferie per permettere il ritorno nei Paesi di origine. Tale richiesta deve essere obbligatoriamente consegnata, con un preavviso di almeno quarantacinque giorni da parte del lavoratore, alla Direzione Aziendale, la quale si riserva la decisione in merito.

Art. 9
RAPPRESENTANTI TERRITORIALI PER LA SICUREZZA

Le attività dei Rappresentanti Territoriali per la Sicurezza, istituiti ai sensi dell'art. 12 del Contratto Integrativo Provinciale del 23 luglio 2003, sono regolamentate ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all'Accordo del 22 maggio 2015 stipulato dall'ANCE e dalle OO.SS. Territoriali.

Il contributo a carico delle imprese ai fini del comma precedente è stabilito nello 0,30% di cui al punto 3) dell'art. 24 del CCNL, per tutte le ore normali contrattuali di lavoro di cui agli artt. 5 e 6 del CCNL effettivamente prestate e sul trattamento economico per le festività di cui

01/08/ 2016

al punto 3) dell'art. 17 CCNL e per le sole imprese che non hanno il R.L.S. interno all'Azienda. Al fine di ottenere l'esonero contributivo sopra previsto, le Aziende comunicheranno con la prima denuncia contributiva mensile inviata alla Casse Edile della Provincia di Pescara la copia della nomina del RLS aziendale unitamente alla certificazione iniziale e periodica dell'avvenuta formazione prevista in materia dalla vigente normativa. La comunicazione va effettuata, anche, nei casi in cui ci fossero delle modifiche del rapporto di lavoro con il R.L.S. in carica. Resta inteso che in caso di mancata formazione per indisponibilità formativa offerta dal Formedil, ai fini della regolarità documentale varrà la data di richiesta formativa alla stessa Formedil. Le Parti convegnano che al fine di ottenere l'esonero contributivo le aziende devono produrre alla competente Cassa Edile la documentazione comprovante la regolare nomina del RLS e la prevista formazione e relativi aggiornamenti nei modi e termini previsti dalle disposizioni di legge e contrattuali in materia.

Art. 10
INDENNITA' TERRITORIALE DI SETTORE
E PREMIO DI PRODUZIONE

(comprensivo dell'elemento economico territoriale previgente e adeguamento retributivo regionale)

Le Parti concordano, ai sensi dell'accordo sottoscritto tra Ance e Sindacati nazionali edili in data 19 aprile 2010, che gli importi in atto dell'Elemento Economico Territoriale sono conglobati nell'Indennità territoriale di settore e nel Premio di produzione unitamente all'elemento economico territoriale operai ed impiegati previsto dall'ex art. 9.

Pertanto, in conformità a quanto previsto dall'allegato 15 del CCNL 19/04/2010 a decorrere dal 1° settembre 2012, gli importi del premio di produzione e dell'indennità di settore comprensivo dell'ex E.E.T. e delle differenze per l'adeguamento retributivo regionale al fine di uniformare gli elementi retributivi delle quattro province della regione Abruzzo, sarà il seguente:

IMPIEGATI (premio di produzione euro/mese)

PREMIO DI PRODUZIONE IMPIEGATI					
LIVELLO	EX PREMIO PRODUZIONE	EX E.E.T.	ADD. REG	E.E.T. ART. 10	TOTALE
7	146,18	139,60	12,17	83,80	381,75
6	136,46	125,64	12,17	75,42	349,69
5	115,70	104,70	7,03	62,85	290,28
4	103,30	97,72	3,47	58,66	263,15
3	94,28	90,74	3,01	54,47	242,50
2	86,11	81,67	2,12	49,02	218,92
1	75,90	69,80	0,59	41,90	188,19

OPERAI (indennità di settore praria)

OPERAI: INDENNITA' TERRITORIALE DI SETTORE						
LIVELLO		Ex premio produzione	Ex E.E.T.	Addizionale Regionale	E.E.T. Imp	Totale
IV	OPERAIO SUPER SPECIALIZZATO	0,67	0,56	0,00	0,34	1,57
III	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,62	0,52	0,00	0,32	1,46
II	OPERAIO QUALIFICATO	0,56	0,47	0,00	0,28	1,31
I	OPERAIO COMUNE	0,49	0,40	0,00	0,24	1,13

Art. 11
ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE

In conformità a quanto previsto negli artt. 12 e 38 del C.C.N.L. 1 luglio 2014, è concordata l'istituzione dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) quale premio variabile che tiene conto dell'andamento congiunturale del settore e correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio della Provincia di Pescara a livello aziendale.

L'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) non incide sui singoli istituti retributivi previsti dal vigente C.C.N.L., ivi compresi la contribuzione Cassa Edile ed il trattamento di fine rapporto.

Le Parti sociali provinciali, aderenti alle Associazioni nazionali contraenti determinano annualmente l'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) a livello provinciale, tenendo conto delle variazioni temporali, su base triennale, di indicatori/parametri provinciali e delle loro incidenze ponderali in termini percentuali.

Le Parti sociali provinciali procedono ad individuare annualmente, mediante specifico atto, l'indicatore/parametro provinciale di propria competenza e le specifiche incidenze ponderali in termini percentuali di ciascun indicatore/parametro provinciale al fine di una determinazione dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.), correlata all'effettivo andamento congiunturale del settore quale rilevato sulla base di dati attuali e rappresentativi.

Le medesime Parti sociali provinciali procedono annualmente al raffronto degli indicatori/parametri provinciali, su base triennale, effettuando la comparazione dell'ultimo triennio solare di riferimento con quello immediatamente precedente.

Ai fini dell'individuazione del triennio di riferimento devono essere presi quali anni solari l'ultimo che abbia disponibili tutti i dati relativi agli indicatori/parametri considerati ed i due precedenti. Il triennio immediatamente precedente è costituito dai tre anni solari precedenti all'ultimo che abbia disponibili tutti i dati relativi agli indicatori/parametri considerati. Le Parti sociali determinano le modalità di computo del numero dei lavoratori iscritti, del monte salari e delle ore denunciate alla Cassa Edile di Pescara

01/08/ 2016

Nell'ambito del raffronto di cui ai commi precedenti, l'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) a livello provinciale è riconosciuto e determinato qualora dovesse risultare una variazione pari o positiva per almeno due degli indicatori/parametri considerati.

Qualora la variazione pari o positiva non dovesse risultare per tutti gli indicatori/parametri considerati, ma dovesse comunque risultare per almeno due degli stessi, il predetto importo è ridotto a una misura percentuale dello stesso pari alla somma delle incidenze percentuali relative agli indicatori/parametri per i quali risulta una variazione pari e/o positiva, e comunque non inferiore al 30%.

Per gli apprendisti operai minorenni, ai quali, nelle more del completamento della disciplina relativa all'istituto dell'apprendistato per l'espletamento del diritto/dovere di istruzione e formazione, si applica la normativa contrattuale dell'art. 92 del C.C.N.L. 1 luglio 2014.

Le Parti sociali provinciali si incontreranno entro il mese ottobre di ciascun anno per il calcolo la verifica degli indicatori/parametri e per la determinazione in via definitiva dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) a livello provinciale, in conformità alle previsioni contenute negli artt. 12 e 38 del C.C.N.L. 1 luglio 2014.

L'importo dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.), determinato in via definitiva a livello provinciale, è corrisposto in quote mensili o orarie.

Le Parti sociali provinciali provvederanno attraverso la Cassa Edile a rendere pubblici:

- l'importo orario erogabile dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) commisurato ad un massimo di 173 ore mensili ordinarie lavorate ed equiparate, determinato in via definitiva a livello provinciale, da corrispondersi dalle imprese, qualora, nel triennio di riferimento, rispetto al triennio precedente, le variazioni dei sotto indicati due indicatori/parametri aziendali risultino entrambe pari o positive;
- il periodo di decorrenza e di validità delle predette corrisposizioni;
- il triennio di riferimento e quello immediatamente precedente validi per la verifica annuale a livello aziendale di cui sotto;
- le modalità di calcolo delle ore denunciate in Cassa Edile per la determinazione del relativo indicatore/parametro aziendale.

Per il periodo 1° gennaio 2016 - 31 dicembre 2016, ai fini della determinazione dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) a livello provinciale, sono utilizzati, secondo le rispettive incidenze ponderali in termini percentuali, i seguenti quattro indicatori/parametri provinciali:

1. Numero lavoratori iscritti alla Cassa Edile e di Assistenza della Provincia di Pescara - incidenza 25%;
2. Monte salari denunciato alla Cassa Edile e di Assistenza della Provincia di Pescara - incidenza 25%;
3. Ore denunciate alla Cassa Edile e di Assistenza della Provincia di Pescara - incidenza 25%;
4. Numero imprese irregolari/Numero imprese attive - incidenza 25%.

01/08/ 2016

Per il periodo 1° gennaio 2016 – 31 dicembre 2016, confrontando i dati noti dei quattro indicatori/parametri nel triennio 2012-2013-2014 rispetto al triennio 2011 -2012-2013 rilevati rispetto ai bilanci che includono il mese di settembre degli anni di riferimento.

Tali indicatori risultano pari a:

Numero lavoratori iscritti anni 2012/2013/2014 rispetto al triennio precedente = 8.893 su 10.088

Massa salari denunciata per gli anni 2012/2013/2014 rispetto al triennio precedente = 83.094.684 su € 100.191.998,00.

Ore denunciate anni 2012/2013/2014 rispetto al triennio precedente = 7.169.428 su 8.617.542

Numero imprese irregolari/Numero imprese attive.

Le parti, dopo aver verificato che i primi tre dei quattro parametri di riferimento hanno una variazione negativa, in conformità a quanto contenuto nell'accordo nazionale del 1 luglio 2014, prendono atto della non erogabilità dell' EVR per l'anno 2016.

Le parti si incontreranno entro il mese di ottobre di ciascun anno per verificare, secondo quanto stabilito dal CCNL del 1 luglio 2014, il valore dell'EVR da riconoscere

PARAMETRI PER L'EROGAZIONE DELL'EVR DAL 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016

PARAMETRI	Variazione Δ	PESO	EVR % erogabile
1. N. LAVORATORI ISCRITTI CASSA EDILE	negativa	25 %	
2. MONTE SALARI DENUNCIATO ALLA CASSA EDILE	positivo	25 %	
3. ORE DENUCIATE IN CASSA EDILE	positivo	25 %	
4. NUMERO IMPRESE IRREGOLARI/TOTALE IMPRESE ATTIVE	negativo	25%	
		100%	0

TABELLA IMPORTI EVR MENSILI ED ORARI EROGABILI

DAL 1 gennaio 2016 al 31.12.2016

IMPIEGATI

LIVELLO	MINIMI IN VIGORE all' 01/07/2014	EVR max (4,0%) MENSILE	EVR erogabile (0,0%) MENSILE	EVR/ora
7	€ 1.630,71	65,23	0,00	
6	€ 1.467,63	58,70	0,00	

01/08/ 2016

5	€ 1.223,02	63,84	0,00
4	€ 1.141,51	48,92	0,00
3	€ 1.059,96	43,40	0,00
2	€ 953,97	38,16	0,00
1	€ 815,36	32,61	0,00

OPERAI

LIVELLO	MINIMI IN VIGORE all' 01/07/2014	EVR max (4,0%)	EVR erogabile ora (0,0%)
4	€ 6,60	0,26	0,00
3	€ 6,13	0,24	0,00
2	€ 5,51	0,22	0,00
1	€ 4,71	0,19	0,00

L'impresa procede alla determinazione degli importi dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.), dovuti a livello aziendale.

Ai fini di cui sopra l'impresa procede annualmente al calcolo dei seguenti due indicatori/parametri aziendali:

1. ore lavorate relative ad operai ed apprendisti operai denunciate alle Casse Edili, anche diverse dalla Cassa Edile di Pescara; per le imprese con soli impiegati le ore lavorate registrate sul libro unico del lavoro;

2. volume d'affari IVA, così come rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni annuali

IVA dell'impresa stessa, presentate alle scadenze previste per legge.

L'impresa confronta tali indicatori/parametri aziendali, su base triennale, effettuando la comparazione dell'ultimo triennio solare per il quale siano disponibili i dati sul volume d'affari IVA e sulle ore denunciate in Cassa Edile, con il triennio immediatamente precedente. La comparazione sarà effettuata tra la somma del volume di affari IVA e delle ore lavorate di ogni singolo anno per il triennio di riferimento con la somma degli stessi valori del triennio precedente.

Per il 2016: triennio di riferimento anni 2013-2014-2015; triennio precedente anni 2012-2013-2014.

Per il 2017: triennio di riferimento anni 2014-2015-2016; triennio precedente anni 2013-2014 -2015.

01/08/2016

Per il 2018: triennio di riferimento anni 2015-2016-2017; triennio precedente anni 2014-2015-2016.

All'esito del predetto confronto, l'azienda:

a) non corrisponderà nessun importo relativo all' EVR per il periodo 1 gennaio 2016 – 31 dicembre 2016;

b) per gli anni 2017 e 2018, si fa riferimento a quanto stabilito dal CCNL del 1 luglio 2014:

1) non corrisponderà l'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.), qualora, nel triennio di riferimento, rispetto al triennio precedente, le variazioni dei suddetti due indicatori/parametri aziendali risultino entrambi negativi.

2) corrisponderà l'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) qualora, nel triennio di riferimento, rispetto al triennio precedente, le variazioni dei suddetti due indicatori/parametri aziendali risultino entrambi pari o positivi. La misura da riconoscere è quella intera, indicata dalle parti sociali, per provincia e per l'anno in oggetto;

3) nel caso in cui la variazione di un solo parametro risulti pari o positiva rispetto al triennio precedente e nello stesso anno il valore di EVR indicato dalle Parti per l'intera provincia è superiore al 30% o risultasse pari alla misura massima (4%), l'azienda erogherà il 50% della misura eccedente il 30% dell'EVR Provinciale.

Ai fini di quanto previsto dai punti 1,2 e 3 precedenti lettere verrà attivata la seguente procedura:

- l'impresa renderà una autodichiarazione sul non raggiungimento di una o entrambi gli indicatori/parametri aziendali all'ANCE Pescara ed alla Cassa edile di Pescara
- l'ANCE Pescara informerà con sollecitudine le Organizzazioni sindacali territoriali e, se richiesto, attiverà un confronto con le stesse per la verifica della autodichiarazione, da effettuarsi comunque esclusivamente sulla base della dichiarazione annuale IVA dell'impresa stessa nonché della documentazione della Cassa edile afferente le ore denunciate.

Le imprese di nuova costituzione devono corrispondere gli importi dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) nella misura mensile determinata dalla tabella "IMPORTI EVR MENSILI ED ORARI" del presente articolo. Successivamente l'erogazione dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) seguirà l'esito del confronto degli indicatori/parametri aziendali ed a tali fini e fino al raggiungimento del parametro temporale del triennio, il confronto temporale sarà effettuato anno su anno e biennio su biennio.

L'importo mensile dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) è corrisposto per 12 mensilità.

Nel caso di inizio o cessazione del rapporto, ai fini della corresponsione dell'importo mensile dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.), la frazione di mese non superiore ai 15 giorni non va considerata mentre deve essere considerata come mese intero la frazione di mese superiore ai 15 giorni.

Nel caso di prestazione a tempo parziale, l'importo mensile dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) è corrisposto in misura proporzionale all'entità della prestazione lavorativa.

01/08/ 2016

La corresponsione dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.), determinato come sopra a consuntivo, è effettuato mediante corresponsione diretta in busta paga al lavoratore.

Le Parti si danno atto che l'ammontare dell'EVR come sopra determinato presenta i requisiti previsti dalle vigenti norme di legge in materia di decontribuzione e tassazione agevolata delle erogazioni premiali

Art. 12
INDENNITA' DI MENSA OPERAI E IMPIEGATI

Nei cantieri che occupano un minimo di 15 unità lavorative e che hanno la durata di almeno un anno di attività, su richiesta di almeno 2/3 dei lavoratori, l'impresa deve provvedere alla somministrazione di un pasto caldo attraverso la mensa predisposta nel cantiere o ricorrendo a servizi esterni (convenzioni, trattorie, ecc.).

Con decorrenza dal 1 settembre 2016 il concorso dell'impresa al costo del pasto è del 70 % su un costo massimo di euro 12,00, sia che il pasto venga confezionato con strutture interne e sia esterne al cantiere.

Resta espressamente inteso che in caso di istituzione del servizio stesso, esso è vincolante per tutti gli occupati nel cantiere i quali hanno l'obbligo di accettarlo anche se non lo hanno richiesto e se non ne fruiscono.

Ove per comprovati motivi non si renda possibile l'attuazione di quanto sopra previsto, a far data dalla stipula del presente contratto, sarà corrisposta una indennità sostitutiva come di seguito indicato:

Operai: euro 0,56 per ogni ora di lavoro prestato e per un massimo di 8 ore giornaliere;

Impiegati: euro 0,56 per 8 ore di lavoro giornaliero legata alla presenza sul posto di lavoro.

Art. 13
LAVORATORI IMMIGRATI


Vista l'elevata occupazione di lavoratori edili immigrati nel territorio provinciale, con una previsione di incremento nei prossimi anni, le Parti decidono di attivare, attraverso gli Enti bilaterali, azioni mirate alla loro integrazione con particolare riguardo a corsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana, di conoscenza delle leggi italiane e della loro osservanza, nonché di corsi sul linguaggio di cantiere, sulla sicurezza e corsi professionali specifici. Le Aziende concederanno altresì permessi retribuiti per il rinnovo di certificazioni quali il permesso di soggiorno ecc. ;

Art. 13 bis

Anzianità Professionale Edile (APE)

Dalla data di entrata in vigore del presente accordo di rinnovo, il contributo per il finanziamento dell'APE passerà temporaneamente per la durata del contratto dal 3,40% al 2,25%, da calcolarsi sulla somma dei seguenti elementi: paga base di fatto, ex indennità di contingenza, indennità territoriale di settore e E.D.R.

La contribuzione prevista dall'accordo per il finanziamento FNAPE, verrà garantita utilizzando il fondo di riserva A.P.E., in ogni caso sarà garantita la riserva della gestione dell'APE ordinaria non superiore al 2% all'imponibile salariale annuo così come previsto dall'accordo nazionale 31 maggio 2005 e s.m.i..



01/08/2016

Qualora nel singolo esercizio di bilancio, le risorse derivanti dal gettito del predetto contributo risultino insufficienti al pagamento della relativa prestazione, la Cassa Edile utilizzerà, per la differenza, le somme accantonate nel corrispondente Fondo di Riserva.

Le Parti concordano che in caso di rimodulazione del contributo Cassa Edile da parte del CCNL o nel caso in cui altre Casse Edili o enti equipollenti presenti sul territorio abbassino il contributo complessivo dovuto alle stesse, l'aliquota contributiva APE verrà adeguata automaticamente al 2%.

Art. 14

CONTRIBUTO SPESE DI TRASPORTO

OPERAI

A far data dal 1 settembre 2016 le imprese corrisponderanno a tutti gli operai una indennità di euro 0,35 orarie e per un massimo di otto ore giornaliere a titolo di concorso nella spesa di viaggio per recarsi dalla loro abitazione ai cantieri nei quali sono occupati.

Su tale indennità non va computata la percentuale di cui all'art. 18 del CCNL 1° luglio 2014 in quanto nella sua determinazione si è tenuto conto della maggiorazione per ferie, festività e gratifica natalizia.

Detta indennità non viene corrisposta nel caso in cui l'impresa provveda al trasporto degli operai dal posto casa al cantiere e viceversa o con mezzi propri o con mezzi pubblici.

IMPIEGATI

Con decorrenza dal 1 settembre 2016 viene istituita una indennità di trasporto di euro 57,00 mensili.

Detta indennità è rapportata all'effettiva presenza giornaliera.

Nella determinazione degli importi relativi alle indennità sostitutive di mensa e trasporto si è tenuto conto dell'incidenza di e su tutti gli istituti contrattuali e/o di legge correnti e/o differiti, ad esclusione del T.F.R. per il quale, viceversa, saranno validi.

Art. 15

TRATTAMENTO ECONOMICO PER FERIE E GRATIFICA NATALIZIA

La misura percentuale complessiva di cui all'art. 18 del CCNL 1 luglio 2014 per corrispondere agli operai il trattamento economico per ferie e gratifica natalizia è stabilita nella misura del 18,50 %, calcolata sugli elementi della retribuzione di cui al punto 4) dell'art. 24 per tutte le ore normali contrattuali di lavoro di cui agli artt. 5 e 6 del CCNL effettivamente prestate e sul trattamento economico per le festività di cui al punto 3) dell'art. 17 CCNL.

La suddetta percentuale complessiva del 18,50 % risulta così composta:

- gratifica natalizia	10,00 %
- ferie	8,50 %

L'accantonamento alla Cassa Edile (14,20%) deve essere effettuato entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento (esempio: mese di riferimento giugno, versamento entro il 31 luglio).

Art. 16
INDENNITÀ ALTA MONTAGNA

In riferimento a quanto stabilito dall'art. 23 del CCNL di categoria, gli operai che svolgono lavori in alta montagna hanno diritto, in aggiunta alla normale retribuzione, alle seguenti indennità calcolate su paga base, indennità di contingenza e indennità territoriale di settore:

- a) oltre i 1.100 metri verrà corrisposto il 13,50 % per ogni ora di effettivo lavoro e per un massimo di otto ore giornaliere.

Su tale indennità non va computata la percentuale di cui all'art. 18 del CCNL del 1° luglio 2016 in quanto nella sua determinazione si è tenuto conto della maggiorazione per ferie, festività e gratifica natalizia.

Art. 17
CARENZA MALATTIA

Si rimanda a quanto previsto dalla vigente normativa e dall'art. 26 del CCNL 1 luglio 2014.

Art. 18
TRASFERTA

Le Parti concordano che la diaria del 10 % prevista dall'art. 21 del vigente CCNL venga corrisposta all'operaio in servizio comandato a prestare la propria opera in un cantiere situato oltre i 15 chilometri dalla sede presso la quale il lavoratore è stato assunto.

Art. 19
DELEGATO D'IMPRESA

Nelle Imprese che occupano più di 5 dipendenti e nelle cui unità produttive non possono essere eletti i rappresentanti sindacali ai sensi dell'art. 103 del CCNL 1° luglio 2014 i lavoratori potranno eleggere un delegato d'impresa .

Art. 20
INDUMENTI DI LAVORO

Le Parti concordano di istituire uno specifico fondo per indumenti di lavoro da consegnare ai lavoratori, secondo requisiti e modalità stabiliti dalle stesse con specifico accordo. Il fondo verrà alimentato con un'aliquota contributiva pari allo 0,20 % calcolato sugli elementi della retribuzione di cui al punto 4) dell'art. 24 per tutte le ore normali contrattuali di lavoro di cui agli artt. 5 e 6 del CCNL effettivamente prestate e sul trattamento economico per le festività di cui al punto 3) dell'art. 17 CCNL.

Art. 21
ASSISTENZA FISCALE

Le parti concordano di riconoscere a tutti i lavoratori che effettueranno l'assistenza fiscale (mod 730) per il tramite dei CAF di sistema il rimborso delle spese sostenute nel limite di 15 € per lavoratore. Il rimborso potrà essere effettuato direttamente al CAF previa idonea delega di

01/08/2016

rimborso sottoscritto dal lavoratore. Il rimborso sarà alimentato dal contributo Cassa Edile e limitatamente ad € 20.000 all'anno in ragione di massimo un terzo per ogni CAF di sistema . In caso di istanze di rimborso superiori alle somme disponibili verrà effettuata una ripartizione in proporzione al numero delle richieste. Le istanze di rimborso alla competenza Cassa Edile entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno.

La competente Cassa Edile, effettuati i controlli e le opportune verifiche, provvederà al relativo rimborso, nei modi e nella misura sopra riportate, entro il 31 ottobre di ogni anno.

Art. 22

COSTITUZIONE FONDO EVENTI STRAORDINARI

Le parti, al fine di garantire l'equilibrio dei singoli fondi e dare copertura ad eventuali fondi deficitari, costituiscono un "Fondo Eventi Straordinari".

Il fondo verrà finanziato con una contribuzione mutualizzata a carico delle imprese, denominata "contribuzione fondo eventi straordinari", pari allo 0,15% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 24 del CCNL 1 luglio 2014.

Art.23

DISPOSIZIONI GENERALI
Accordi integrativi al C.I.P.

Le Parti concordano, per quanto non espressamente previsto dal presente Contratto integrativo provinciale, di rinviare al C.C.N.L., agli accordi collettivi ed in via suppletiva, alle disposizioni di legge in quanto applicabili

Art. 24

VALIDITÀ E DURATA

Il presente contratto integrativo del C.C.N.L. 1° luglio 2014 è valido per tutto il territorio della Provincia di Pescara, e, salvo le diverse decorrenze espressamente indicate, si applica a decorrere dalla data di sottoscrizione e sarà valido fino al 31 dicembre 2017 o comunque nel rispetto delle norme che saranno stabilite, in materia di durata dei contratti integrativi provinciali, in sede di rinnovo del C.C.N.L. del 1° luglio 2014 che potranno anticiparne o posticiparne la scadenza.


Qualora il presente contratto non sia disdetto da una delle Parti, con lettera raccomandata A.R., almeno tre mesi prima della scadenza, esso si intenderà rinnovato anno per anno.

Art. 25

ESCLUSIVA DI STAMPA

Il presente contratto sarà edito a cura delle Parti stipulanti le quali ne hanno l'esclusiva a tutti gli effetti.

La sua riproduzione totale o parziale è consentita solo previa autorizzazione delle Parti che sottoscrivono, con indicazione dei termini dell'originale.



01/08/2016

La Cassa Edile di Pescara è incaricata, assumendone gli oneri, di procedere alla sua stampa ed alla distribuzione ai lavoratori e alle imprese operanti in Provincia di Pescara, nonché agli enti pubblici interessati.

ANCE

Esame Rung
Rob. Alfano
Giuseppe Alfano
[Signature]
[Signature]
[Signature]

OO.SS.

[Signature]
[Signature]
[Signature]

01/08/2016

Allegato 1

Premialità per le imprese virtuose
(accordo attuativo art. 4)

In attuazione a quanto previsto dall'art. 4, si concorda di istituire una premialità contributiva per le imprese iscritte alla cassa edile della provincia di Pescara in regola con la contribuzione, che garantiscono correttezza retributiva e contributiva a tutti i lavoratori in forza per un numero di ore annue lavorate non inferiore a 1500 .

In caso di assunzioni e licenziamenti nel corso del periodo considerato per l'erogazione, si applicherà la regola del pro rata temporis giornaliero.

La riduzione contributiva applicata alle imprese con i requisiti di cui sopra, è pari al 1,20%, il periodo considerato per la prima erogazione sarà dal 1° ottobre 2015 al 30 settembre 2016.

La presentazione delle domande dovrà essere effettuata entro e non oltre il 31 ottobre di ogni anno a pena di decadenza.

Il rimborso della "premierità contributiva", verrà effettuato entro e non oltre il 20 dicembre 2016, con pagamento diretto all'impresa a mezzo di assegno circolare.

Si conviene di erogare la premierità fino ad esaurimento delle somme disponibili sul fondo istituito ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, unitamente alle somme precedentemente accantonate per la medesime finalità pattuito con accordi del 22 maggio 2015 e espressamente richiamato nel presente contratto.

